



COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Piazza Garibaldi, 1
Tel. 0544-979111 - www.comunecervia.it



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – PIAZZA XXV APRILE N. – 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544/979140 – Fax 0544/914901

Prot. n. 21408

Cervia, lì 19.05.2011

**A tutto il personale del Settore
Agli Ordini e Collegi professionali
LORO SEDI**

OGGETTO: ART. 5 DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 N. 70

Dal 14/05/2011 è in vigore il **D. L. 13/05/2011, n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che contiene una serie di norme relative a diversi ambiti tra i quali l'edilizia.

In particolare l'art. 5 "Costruzioni private", alla lettera b) del comma 2, introduce modifiche all'art. 19 della L. 241/1990 (VEDI ALLEGATO 1).

Visto lo specifico comma 6-bis del nuovo art. 19, appare chiaro che ora la SCIA sostituisce la DIA anche in edilizia.

La lettera c) dello stesso comma 2 del D.L. 70/2011 specifica però quanto segue:

c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Si ritiene che, dalla lettura combinata di tale comma e del D.P.R. 380/2001, la DIA rimanga in essere per le ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, ovvero:

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;()*

in quanto tale intervento ricade, relativamente al comma 2, lettera c) dell'art. 5 del D.L. 70/2011, sia nel primo caso (esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale, siano alternative del permesso di costruire) che nel secondo caso (non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto) in quanto la Regione Emilia Romagna ha ampliato l'applicazione della DIA agli interventi di ristrutturazione edilizia senza distinguere e prevedendoli obbligatoriamente a DIA.

() Si evidenzia che, vista la definizione di ristrutturazione edilizia di cui all'Allegato della L.R. 31/2002 e a quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di Cervia, relativamente alle modifiche del volume e della sagoma si devono intendere solo in riduzione.*

Si ricorda altresì che con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30.06.2003, in adempimento alle previsioni dell'art. 8, comma 2, della L.R. 31/2002, sono stati assoggettati a Permesso di Costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo e restauro che riguardino edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, edifici ricadenti in zona omogenea A ed edifici vincolati ai sensi degli artt. 24.2 e 24.4 delle N.T.A. del PRG.

Pertanto, in pendenza della conversione in Legge del D. L. 70/2011 e fatte salve eventuali precisazioni da parte della Regione Emilia Romagna, si comunica che per la presentazione delle richieste per interventi edilizi presso il Comune di Cervia le pratiche sono:

- 1) comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 per le opere previste dal comma 2) dell'art. 6 stesso (VEDI ALLEGATO 2);
- 2) segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990 per le opere previste dall'art. 8 della L.R. 31/2002, con esclusione degli interventi assoggettati a C.I.L., del risanamento conservativo e restauro che riguardi edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, edifici ricadenti in zona omogenea A ed edifici vincolati ai sensi degli artt. 24.2 e 24.4 delle N.T.A. del PRG e della ristrutturazione edilizia (VEDI ALLEGATO 3);
- 3) Denuncia di inizio attività (D.I.A.) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, che non riguardino edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, edifici ricadenti in zona omogenea A ed edifici vincolati ai sensi degli artt. 24.2 e 24.4 delle N.T.A. del PRG.
- 4) Permesso di costruire (P.d.C.) per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione, interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo e restauro che riguardino edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, edifici ricadenti in zona omogenea A ed edifici vincolati ai sensi degli artt. 24.2 e 24.4 delle N.T.A. del PRG.

la presente nota informativa costituisce altresì disposizione di servizio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Natalino Giambi

ALLEGATO 1:

Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

(articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)

(per l'interpretazione si veda l'articolo 5, comma 2, lettera c), decreto-legge n. 70 del 2011)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli **previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli** imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. **La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.**

(comma così modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(comma introdotto dall'articolo 2, comma 1-quinquies, della legge n. 163 del 2010)

5. (comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

(comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)

ALLEGATO 2

Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori (C.I.L.):

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ⁽⁹⁾;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

ALLEGATO 3

Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.):

a) interventi di manutenzione straordinaria che necessitano di autorizzazione sismica;

b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro che non riguardino edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, edifici ricadenti in zona omogenea A ed edifici vincolati ai sensi degli artt. 24.2 e 24.4 delle N.T.A. del PRG;

c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;

d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;

f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;

g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;

h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli articoli 18 e 19 della L.R. 31/2002;

k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;

l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell'allegato alla legge regionale 31/2002;

m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal R.U.E.